



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 57 del 09/02/2023 – 31/03/2023 Udienza pubblica del 08/02/2023
Massima 1:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale - Coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e dalle convenzioni ONU - Prodotti ottenibili - Inclusione di piante intere, parti di pianta e rami secchi o essiccati, nonché di polveri derivate ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ed eccedenza dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) - l'art. 3, comma 1, lettere h) e i), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale). La norma impugnata, rubricata "Prodotti ottenibili dalla coltivazione della canapa" inserisce tra i prodotti ottenibili dalla coltivazione della canapa anche «piante intere, parti di pianta e rami freschi o essiccati e polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento». Tali prodotti non sono previsti dall' art. 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), il quale circoscrive in maniera tassativa l'ambito di attività e di produzioni che, in assenza di autorizzazione, possono reputarsi lecite. La disposizione statale assurda a norma di grande riforma economico-sociale delimitando, quindi, la competenza legislativa regionale primaria in materia di agricoltura. Le previsioni regionali censurate, eccedendo i limiti imposti alla competenza legislativa regionale nella materia «igiene e sanità pubblica» – competenza che</p>



	<p>corrisponde a quella relativa alla «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (da ultimo, sentenza n. 155 del 2022) –, violano anche l'art. 4 dello statuto speciale per la Sardegna.</p> <p>Pertanto, la norma regionale impugnata è costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 3, comma 1, lettere h) e i), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione. Artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Coltura della canapa industriale - Facoltà della Regione di promuovere le attività di sperimentazione e ricerca funzionali all'impiego e test dei semi di canapa per la produzione di semi decorticati ad uso alimentare - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute - Eccedenza dalle competenze statutarie - Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili la questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale), promossa, in riferimento agli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'articolo 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione.</p> <p>Le censure relative alla norma regionale impugnata hanno carattere del tutto generico, senza il minimo impianto argomentativo.</p> <p>Il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto delle questioni prospettate, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (sentenze n. 200 del 2022 e n. 279 del 2020).</p> <p>Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale della disposizione censurata devono essere dichiarate inammissibili.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 2, lettera c), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6.</p>



	<p>Parametri costituzionali Art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione; Artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Coltura della canapa industriale - Canapa con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea - Ambito di applicazione, riferito alle piante e non ai prodotti da esse ricavati - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza ed eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6, (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale), promosse in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.</p> <p>La disposizione regionale censurata si riferisce alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole (art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002), che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).</p> <p>La norma impugnata circoscrive l'ambito di applicazione della relativa legge alla pianta di canapa (e non ai prodotti da essa derivati) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) rispettoso dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea e non introduce alcuna specificazione autonoma relativamente alle soglie percentuali di THC, che occorre rispettare, ed è del tutto conforme alla normativa statale ed europea.</p> <p>La questione riferita alla lesione dei citati parametri costituzionali, dunque, non è fondata.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, comma 5, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; Artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242; Art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002; decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p>



Massima 4:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Coltura della canapa industriale Regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di canapa ammesse - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettere a), numeri 1) e 6), e b), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale), promosse in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. La disposizione impugnata, rubricata "Istituzione del sistema distrettuale, interventi e contributi ", si rivolge a una mera attività di promozione sia dell'attività di sperimentazione e di ricerca, sia di selezione delle varietà di piante più idonee alla coltivazione nella Regione e non regola quelle di formazione e informazione, sicché non interferisce con la disciplina statale, né invade le relative competenze. La norma regionale opera, tra l'altro, un costante richiamo alle previsioni statali ed europee. Pertanto, le questioni promosse non sono fondate.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 2, comma 2, lettere a), numeri 1) e 6), e b), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione; Artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p>
Massima 5:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Coltura della canapa industriale - Promozione, coltivazione e trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e di quella concorrente in materia di tutela della salute, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale), promosse in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. Con la norma impugnata, rubricata "Canapa terapeutica", la Regione «sostiene e promuove la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale,</p>



	<p>regolarmente autorizzate ai sensi delle normative richiamate nel presente articolo». L'articolo censurato non regolando i procedimenti di autorizzazione, lascia «impregiudicata, perché estranea alla competenza regionale, [tale] questione» (sentenza n. 141 del 2013), inoltre, non prevede autorizzazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa nazionale ed europea concernente la coltivazione della cannabis finalizzata all'uso medico.</p> <p>Le censure sollevate non sono dunque fondate.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 8, della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione; Artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.</p>
Massima 6:	<p>Titolo Agricoltura e zootecnia - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Coltura della canapa industriale - Previsione che la Regione attua la legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità - Lamentata violazione del principio di copertura finanziaria - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale), promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>La norma censurata, rubricata "Norma finanziaria", rinvia espressamente all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e subordina l'attuazione della legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.</p> <p>La disposizione impugnata non è, dunque, «immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione», né «istituisce per il futuro spese di carattere obbligatorio» (sentenza n. 48 del 2023).</p> <p>Resta fermo che, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (ancora sentenza 48 del 2023).</p> <p>La questione promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dunque, non è fondata.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 9 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>



	Altri parametri e norme interposte
--	---

	Art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
--	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

